



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO (IACV)

Indice

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- Articolo 2 – Svolgimento e volontarietà del servizio
- Articolo 3 – Definizione di Ispettore Ambientale Comunale Volontario
- Articolo 4 – Requisiti per la nomina
- Articolo 5 – Corso di formazione
- Articolo 6 – Colloquio valutativo
- Articolo 7 – Decreto di nomina
- Articolo 8 – Incarico
- Articolo 9 – Attività e compiti
- Articolo 10 – Doveri
- Articolo 11 – Sospensione e revoca dell'incarico
- Articolo 12 – Struttura del Gruppo Ispettori Ambientali Comunali Volontari
- Articolo 13 – Ruolo e compiti del Coordinatore
- Articolo 14 - Procedura amministrativa e contenzioso
- Articolo 15 – Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Con il Regolamento del servizio di “Volontariato civico individuale”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24/5/2022, il Comune di Nichelino regolamentava il c.d. Volontariato individuale, definito all’articolo 2, come quell’insieme di attività svolte da cittadini esclusivamente senza fini di lucro e per soli fini di solidarietà ed impegno civile;

2. Nel Regolamento di cui al comma 1, introduceva all’articolo 2, tra le attività d’interesse pubblico nelle quali è possibile inserire attività di volontariato civile, nello specifico al punto 2, comma b) la *tutela ambientale* e al punto d) la *cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comuni*;

2. Sulla scorta di quanto menzionato, il Comune di Nichelino intende costituire e regolamentare la figura dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario, la cui operatività sarà finalizzata alla prevenzione, vigilanza e controllo del corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, in osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali in materia e di quanto previsto dalle ordinanze in materia di sindacali in materia di rifiuti, ambiente e decoro del territorio;

3. Il presente Regolamento ha, pertanto, lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, i propri doveri, i requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività, la formazione professionale e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell’attività di prevenzione, vigilanza e di controllo cui saranno preposti al fine di costatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette;

4. Fino al termine delle procedure di nomina degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari (art. 7) e di costituzione della Struttura del Gruppo Ispettori Ambientali Comunali Volontari (art. 12), restano confermati gli attuali operatori di Vigilanza Ambientale che operano presso il parco Boschetto di Nichelino (TO).

Art. 2 – SVOLGIMENTO E VOLONTARIETA’ DEL SERVIZIO

1. Il servizio dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario è organizzato dal Comune,

quale Ente che ai sensi dell’articolo 198, Dlgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale), concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti e rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi;

2. L’amministrazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, pubblica ogni triennio un apposito Avviso volto a raccogliere le nuove candidature;

3. Il servizio dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario, è prestato esclusivamente nell’ambito del territorio comunale di Nichelino, non è retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

Art. 3 – DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO

1. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario si identifica nel soggetto che presta, a favore del Comune di Nichelino, attività di volontariato, con la finalità primaria di tutelare e conservare l'ordinata e sicura fruizione delle aree verdi della Città di Nichelino, rispettosa dei beni, delle strutture, della flora, della fauna selvatica e d'affezione, delle attrezzature e degli arredi posti a corredo di dette aree verdi, compresa la sicurezza dei frequentatori degli spazi verdi, l'efficienza delle strutture e la pulizia degli spazi pubblici.

Inoltre gli Ispettori volontari svolgono le seguenti funzioni:

- a. informazione a supporto dei cittadini e dell'Amministrazione, d'intesa con la stessa, sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b. promozione della partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente anche attraverso campagne di sensibilizzazione nel territorio e nelle scuole;
- c. prevenzione ed educazione anche in collaborazione con Associazioni di volontari a tutela dell'ambiente e Volontari della Protezione Civile del Comune di Nichelino;
- d. vigilanza ecologica e ambientale con riferimento ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali relativamente a:
 - deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti anche al fine di concorrere alla tutela dell'ambiente e del decoro del territorio;
 - rimozione delle deiezioni animali o possesso dell'attrezzatura idonea alla rimozione delle stesse;
 - corretta conduzione degli animali d'affezione.

L'attività di vigilanza, così come disciplinato dall'articolo 9 del Regolamento, si esercita attraverso la segnalazione al Corpo di Polizia Municipale di Nichelino, delle irregolarità riscontrate in materia di tutela ambientale e decoro urbano.

Art. 4. - REQUISITI PER LA NOMINA

1. Coloro che intendono svolgere attività di Ispettore Ambientale Comunale Volontario devono compilare la domanda di ammissione allegata al Regolamento del servizio di "Volontariato civico individuale", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45, del 24/5/2022, nella quale selezionare l'Area Ambiente.

Alla domanda occorre allegare:

- n. 3 fotografie in formato tessera;
- un certificato medico di idoneità fisica, per l'esercizio delle funzioni di volontario ambientale.

2. Per partecipare alla selezione di IACV occorre possedere i seguenti requisiti:

- a. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b. avere età non inferiore agli anni 18;
- c. godere dei diritti civili e politici;
- d. non aver subito pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- e. essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore
- f. avere conseguito l'attestato di idoneità, di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento;
- g. essere idoneo allo svolgimento delle attività richieste;

- h. avere la residenza in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Torino;
- i. non avere rapporti di lavoro in essere con l'Azienda appaltatrice del servizio d'igiene urbana del Comune di Nichelino;
- l. non ricoprire cariche elettive nel Comune di Nichelino;
- m. conoscere il territorio del Comune di Nichelino.

Art. 5 – CORSO DI FORMAZIONE

1. Il comune organizza, in forma diretta o indiretta, corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali Volontari.
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
3. Il corso di formazione, della durata di n. 8 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato e si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
 - a) figura e compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario;
 - b) tutela del territorio;
 - c) gestione dei rifiuti;
 - d) regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale;
 - e) procedimento sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/1981);
 - f) Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e "Codice in materia di protezione dei dati personali.
6. Il conseguimento dell'attestato di idoneità, non determina l'obbligo per il Comune all'attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.

Art. 6 – COLLOQUIO VALUTATIVO

1. Al superamento del corso di formazione di cui al precedente articolo 5 del Regolamento, l'aspirante Ispettore, dovrà sostenere un colloquio valutativo davanti ad una Commissione tecnica presieduta dal Responsabile della Polizia Amministrativa, dal Comandante della Polizia Municipale e dal Responsabile del Settore Ambiente e Tutela Animali o da dipendenti comunali da questi delegati, in possesso delle competenze necessarie nelle materie di propria pertinenza.
2. La Commissione produce, al termine dei colloqui valutativi, un elenco dei candidati giudicati positivamente a ricoprire il ruolo di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.

Art. 7 – DECRETO DI NOMINA

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel rispetto delle norme in materia di autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione con esito positivo del corso di formazione di cui all'articolo 5 e del colloquio valutativo di cui al successivo articolo 6 del Regolamento.
2. La nomina ha durata triennale ed è rinnovata tacitamente in regime di silenzio assenso.
3. La nomina può essere sospesa e/o revocata con provvedimento motivato non sindacabile da parte del Responsabile dell'Area Ambiente e Tutela Animali.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dagli IACV, è rilasciato da parte del

Comune di Nichelino un tesserino di riconoscimento.

5. Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Comunale Volontario, può in ogni caso, presentare le proprie dimissioni, che diventeranno effettive all'atto della presentazione delle stesse.

Art. 8 - INCARICO

1. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione, dal Comune o da altri Enti.

2. Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone del territorio comunale e saranno inquadrati a livello gestionale nell'Area Ambiente e Tutela Animali e opereranno sotto il coordinamento tecnico-operativo del Comandante del Corpo di Polizia Municipale o di un suo delegato.

3. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, indossa capi di abbigliamento forniti dal Comune di Nichelino ed ha al seguito il tesserino di riconoscimento.

4. Gli Ispettori avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'ente comunale per il periodo in cui saranno inseriti nel gruppo comunale.

Art. 9 – ATTIVITA' E COMPITI

1. Durante lo svolgimento dell'attività, l'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, è Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. ha funzioni di polizia amministrativa ed esercita i relativi poteri di accertamento ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

2. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, in sede di accertamento di violazioni ai regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale e la gestione dei rifiuti, effettua gli accertamenti e redige il rapporto previsto dall'articolo 13, Legge n.689/1981.

3. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, agirà esclusivamente attraverso la trasmissione del rapporto riferito agli accertamenti effettuati al Corpo di Polizia Municipale, ma non effettua la contestazione delle eventuali violazioni amministrative rilevate.

4. Resta pertanto in capo al Corpo di Polizia Municipale, la potestà prevista dall'articolo 14, Legge n. 689/1981, di contestazione e notifica al trasgressore delle sanzioni emerse in seguito degli accertamenti effettuati dagli IACV.

5. L'amministrazione comunale provvederà alla predisposizione del modello di rapporto della violazione accertata, utilizzato dagli Ispettori Ambientali Comunali Volontari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 10 – DOVERI

1. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare che il servizio venga svolto secondo gli ordini di servizio impartiti dal Coordinatore del Gruppo;
- partecipare alle iniziative formative e di aggiornamento;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare i rapporti di segnalazione, che devono essere trasmessi nel più breve tempo possibile, non oltre 5 giorni lavorativi, all'Ufficio Verbali del Corpo di

Polizia Municipale;

- portare durante il servizio il tesserino e indossare i capi di abbigliamento assegnati con cura e decoro;
- usare con cura e diligenza i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- utilizzare le eventuali dotazioni fornite esclusivamente per ragioni di servizio;
- comunicare prontamente all'Amministrazione comunale - Ambiente e Tutela Animali, ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
- tenere un comportamento consono al ruolo, all'immagine del gruppo e dell'amministrazione comunale;
- garantire annualmente, almeno 90 ore di presenza in servizio.

2. All' Ispettore Ambientale Comunale Volontario è fatto divieto assoluto di:

- espletare le proprie funzioni in maniera indipendente e/o in difformità dagli ordini di servizio impartiti;
- svolgere qualunque attività di propaganda nell'ambito delle attività del Gruppo;
- utilizzare palette distintive, riservate esclusivamente al personale che esercita i servizi di polizia stradale previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;
- utilizzare distintivi o strumenti non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

4. Qualora l'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, utilizzi, per l'espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento, mezzi di circolazione propri, la responsabilità civile rimarrà interamente a carico del medesimo, mantenendo di conseguenza il Comune esente ed indenne da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

5. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è tenuto al rispetto della disciplina sul trattamento dei dati prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

6. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è tenuto al segreto d'ufficio, pertanto a tenere riservati, tutti i dati di qualsiasi natura di cui è a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni è preposto.

Art. 11 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionali preposti al controllo (Polizia Municipale, Polizia Metropolitana e Forze di Polizia dello Stato) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale Volontario;

2. Delle segnalazioni ricevute si terrà conto ai fini dell'adozione di possibili provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico;

3. Il Sindaco, previa istruttoria da parte della Commissione Tecnica, di cui all'articolo 6 di questo Regolamento, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

3. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività per più di 6 mesi, non dovuta a giustificati motivi;

4. La revoca opera d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento.

Art. 12 – STRUTTURA DEL GRUPPO ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI VOLONTARI

1. La struttura del Gruppo Ispettori Ambientali Comunali Volontari, è articolata in:
 - a) Assemblea, composta da tutti gli appartenenti al Gruppo IACV;
 - b) Coordinatore del Gruppo IACV, designato ogni 3 anni dal Sindaco, su proposta motivata della Commissione Tecnica, di cui all'articolo 6 del Regolamento, sulla base delle competenze possedute nelle materie di competenza.

Art. 13 – RUOLO E COMPITI DEL COORDINATORE

1. Il Coordinatore del Gruppo IACV:
 - a) organizza le attività degli Ispettori coordinandosi con il Comandante della Polizia Municipale;
 - b) è responsabile delle attività del Gruppo e lo rappresenta nei rapporti con il Comandante della Polizia Municipale e l'Amministrazione comunale;
 - c) convoca e presiede, l'Assemblea dei Volontari;
 - d) è consegnatario dei locali dell'Info Point del Parco Boschetto e delle dotazioni strumentali fornite dal Comune di Nichelino;
 - e) segnala per iscritto al Comandante della Polizia Municipale, eventuali violazioni dei doveri da parte degli Ispettori Volontari, sia a livello disciplinare, sia finalizzate alla valutazione in sede di rinnovo della nomina.
2. Il ruolo di coordinatore è incompatibile con cariche elettive ricoperte nel Comune di Nichelino.
3. Nel caso per qualsiasi ragione il Coordinatore cessi di svolgere il ruolo, si procede ad una nuova nomina entro 30 giorni.

Art. 14 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli IACV è regolato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La Polizia Municipale è l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza ingiunzione al trasgressore e all'obbligato in solido.
2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo, conseguente agli accertamenti e rapporti trasmessi dagli IACV, sono di competenza del Comune di Nichelino e attribuite al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 15 – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'approvazione del presente Regolamento è abrogato, il Regolamento per l'Istituzione del Gruppo Comunale Volontari Tutela Ambientale deliberato dal Consiglio Comunale il 30.03.2012 n. 18 il Regolamento organizzativo di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale del 15.05.2012, n. 60 e la Convenzione con ANUU - AMI, stipulata il 5.04.2018, con protocollo 10694.
2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni generali di cui agli artt. 124 e 134 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000).

